



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 20644/13 R.G. promossa
da

M. L., residente a Parma (avv. Marcello Mendogni del Foro di Parma, avv.
Luca Cicognani);

- ATTRICE

contro

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA** (avvocato dello Stato
Mario Zito);

- CONVENUTI

* * *

Oggetto del processo: obbligazioni.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attrice**:

come da foglio prodotto in udienza

*<<Voglia il Tribunale civile di Bologna, rigettata ogni contraria
eccezione, deduzione, istanza e prova, previe le declaratorie di legge e del
caso, in accoglimento dell'azione proposta:*

*a) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa M. L. al risarcimento
dei danni per la mancata corresponsione delle somme dovute in relazione
alla frequenza del corso di specializzazione in cardiologia presso
l'Università di Parma nel quadriennio dall'anno accademico 1985/86
all'anno accademico 1988/89;*

*b) dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni convenute, in
solido fra loro o, in via alternativa, secondo quanto ciascuna è tenuta a
corrispondere, a pagare alla dott.ssa M. le somme risarcitorie dovute,
quantificate in Euro 115.418,76, o in subordine in Euro 43.562,41, oltre
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, o nella
somma maggiore o minore che risulterà di legge o del caso, anche in via
equitativa, ed anche previa CTU.*



c) con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA di legge.

In via istruttoria, si richiede l'ammissione di consulenza tecnica volta a determinare le somme spettanti alla ricorrente.

Si richiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) vero che la dott.ssa M. ha frequentato il corso di specializzazione in cardiologia presso l'Università di Parma durante gli anni accademici 1985/86, 1986/87, 1987/88 e 1988/89, conseguendo il diploma di specializzazione il 13 luglio 1989;

si indica a teste: responsabile della segreteria del corso di specializzazione in cardiologia dell'Università di Parma pro tempore>>

Per i convenuti:

come da comparsa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

La causa è stata promossa da L. M., medico specializzatasi in cardiologia (diploma di specializzazione conseguito il [...] 1989).

L'atto di citazione è stato notificato il 29 novembre 2013 all'Università di Parma e il 2 dicembre 2013, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e della Finanza.

In precedenza, ed esattamente nel 2001, l'attrice aveva promosso contro le parti qui convenute un processo davanti al TAR Emilia – Romagna, definito nel 2010 con dichiarazione di perenzione del ricorso.

L'attrice, premesso di aver frequentato dall'anno accademico 1985/86 all'anno accademico 1988/89 il corso quadriennale di specializzazione in cardiologia presso l'Università di Parma senza ricevere una adeguata remunerazione pur avendone diritto alla stregua della direttiva 86/76 CEE, ha chiesto la condanna delle parti convenute <<al risarcimento dei danni per la mancata corresponsione delle somme dovute in relazione alla frequenza del corso di specializzazione in cardiologia presso l'Università di Parma nel quadriennio dall'anno accademico 1985/86 all'anno accademico 1988/89>> e così la condanna delle <<Amministrazioni convenute, in solido fra loro o, in via alternativa, secondo quanto ciascuna è tenuta a corrispondere, a pagare alla dott.ssa M. le somme risarcitorie dovute, quantificate in Euro 115.418,76, o in subordine in Euro 43.562,41, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, o nella somma maggiore o minore che risulterà di legge o del caso, anche in via equitativa, ed anche previa CTU>>.

Per l'esposizione degli argomenti in fatto e diritto si rimanda all'atto di citazione e ai successivi scritti difensivi.

2.

Costitutesi tutte col patrocinio dell'Avvocature dello Stato e con un unico atto, le parti convenute hanno sollevato le eccezioni processuali e di



merito e formulato le contestazioni di cui alla comune comparsa di risposta, qui richiamata con gli altri scritti difensivi.

3.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

4.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

5.

Non vi è contestazione sui fatti storici affermati dall'attrice.

In particolare, sul fatto che l'attrice abbia iniziato il corso di specializzazione nel **1985** e lo abbia terminato nel **1989** conseguendo il relativo diploma il 7 luglio 1989.

6.

Sulla particolare materia, in un più generale quadro, della responsabilità da mancata tempestiva trasposizione nell'ordinamento interno (realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257) delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si è da tempo formata una cospicua giurisprudenza di legittimità che si intende qui integralmente richiamata (su tutte, v. **Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147**; v., da ultimo, **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 405**, **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 403**, **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 400**, **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 398**, **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 397** e altre depositate in pari data; **Cass., sez. III, 10 novembre 2016, n. 22893**).

7.

Come ricordato da **Cass., sez. I, 10 febbraio 2015, n. 2538**, la giurisprudenza di legittimità <<*ha ammesso, a favore dei medici ammessi al corso di specializzazione fra il 1983 (dal momento in cui il legislatore avrebbe dovuto trasporre la direttiva) ed il 1991 (allorché veniva adottato il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che recepiva la direttiva CEE 82/76), tutela risarcitoria nei confronti dello Stato italiano per la mancata erogazione di borse di studio, riconosciute dallo stesso decreto solo agli iscritti agli anni successivi. Viene configurata una responsabilità ex lege ad impronta indennitaria, riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale (in tal senso Cass. 17.4.2009, n. 9147, e in seguito, tra le altre Cass. 10.3.2010, n. 5842; 11.11.2011 n. 23558; 11.11.2011, n. 23577)*>>; la sentenza ora citata ha inoltre osservato (e ciò andrà considerato anche in sede di regolamento delle spese) che <<*L'ammissione di un'azione risarcitoria verso lo Stato per la mancata trasposizione della direttiva comunitaria, tuttavia, non sembra escludere un'azione diretta nei confronti dei soggetti ai quali la legislazione a regime assegni la titolarità passiva dell'obbligo di adeguata retribuzione (in tal senso, nel suo risultato ultimo, Cass. 29.8.2011, n. 17682)*>>.

In un giudizio al quale era rimasta estranea la Presidenza del Consiglio dei Ministri **Cass., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17682** (la cui massima



ufficiale recita: <<In tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, il soggetto tenuto al pagamento dell'adeguata remunerazione deve essere individuato nello Stato (e, per esso, nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), alla stregua della previsione dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in quanto norma introdotta proprio allo scopo di dare attuazione alle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE. Ne consegue che è da escludersi al riguardo la legittimazione passiva delle Università, presso le cui scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla corresponsione della borsa di studio, hanno frequentato i corsi e conseguito i diplomi>>) ha affermato in motivazione quanto segue: <<8.- Col quarto ed ultimo motivo di ricorso è denunciata violazione di legge per avere la Corte d'Appello ritenuto la legittimazione passiva delle Università di Milano e di Pavia (nel quesito indicate come "Atenei statali") pur essendo "estranei ai contenziosi in cui si pretende il pagamento della adeguata remunerazione per la frequentazione dei corsi di specializzazione". Malgrado l'errato riferimento al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, così come sostituito dal D.Lgs. n. 368 del 1999, piuttosto che alla L. n. 370 del 1999, art. 11, che, come ripetutamente detto, la Corte milanese ha ritenuto applicabile al caso di specie, il motivo è fondato e va accolto. Ed invero, proprio in ragione della ritenuta applicazione del citato art. 11 il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la legittimazione passiva delle Università, dal momento che la norma interna ritenuta introdotta proprio allo scopo di dare attuazione alla direttiva comunitaria "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76, onde individuare l'istituzione competente al pagamento della adeguata remunerazione, ha previsto che questa dovesse consistere in una borsa di studio, da erogarsi (a seguito degli accertamenti di cui al secondo comma dello stesso art. 11 e degli adempimenti di cui al D.M. 14 febbraio 2000), da parte dello Stato, senza alcun coinvolgimento delle Università, presso le cui scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla corresponsione della borsa di studio, avevano frequentato i corsi e conseguito i diplomi>>).

8.

L'eccezione preliminare formulata dalle parti convenute in termini di carenza di legittimazione passiva, da intendersi peraltro come titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (su questo tema classico, v., da ultimo, **Cass., sez. un., 16 giugno 2016, n. 2951**), è fondata unicamente con riguardo alla posizione dell'Università di Parma, la quale va dunque assolta dalla domanda (v., da ultimo **Cass., sez. lav., 23 settembre 2016, n. 18710; Cass., sez. VI-3, 31 marzo 2015, 6469**).

I ministeri citati in giudizio sono pur sempre articolazioni della medesima istituzione ossia del Governo della Repubblica e come tali si ritiene siano stati convenuti.

it



Cfr. fra le altre **Cass., sez. VI, 25 marzo 2015, n. 6029** <<p.1.3. Con una seconda censura si sostiene che dovrebbe rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, perché la legittimazione passiva sostanziale competerebbe soltanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri. p.1.4. Si tratta di censura priva di fondamento, perché, se è vero che l'azione andava diretta contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'essere stati evocati in giudizio anche i Ministeri non ha comportato, essendo essi articolazioni dell'istituzione "Governo", l'evocazione di soggetti distinti, che possano porre un problema di legittimazione sostanziale. Ha comportato soltanto l'erronea indicazione anche di tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo Stato italiano. La questione è stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza della Corte e risolta in tal senso da ormai numerose sentenze ed ordinanze: ex multis, si vedano Cass. (ord.) nn. 2687 e 3442 del 2014>>; **Cass., sez. III, 17 maggio 2011, n. 10814**, in un giudizio del quale non faceva parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri: <<p. 11. Con il terzo motivo si lamenta difetto di legittimazione passiva del Ministero ricorrente; violazione dei principi generali inerenti l'attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato membro - Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 162 del 1982, art. 20; D.Lgs. n. 382 del 1980, art. 75; D.Lgs. n. 257 del 1991 Art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero ricorrente e non ritenuto invece che legittimato all'avversa azione era il Presidente del Consiglio dei ministri, quale rappresentante del Governo nella sua unicità, tenuto conto che l'azione politica di recepimento delle direttive fa capo al Governo. Né sarebbe condivisibile l'assunto della sentenza impugnata circa la titolarità di uno specifico obbligo in capo al Ministero ricorrente, poiché sulla base delle normative di cui si denuncia la violazione le risorse finanziarie, strumentali ai pagamenti, non fanno capo ai capitoli del detto ministero. p. 11.1. Il motivo è fondato là dove la sentenza impugnata ha ravvisato la legittimazione del Ministero ricorrente come tale, ma la sua fondatezza non può comportare la cassazione della sentenza, poiché si evidenzia semplicemente una situazione nella quale l'essere stata proposta la domanda contro il Ministero vede quest'ultimo legittimato quale articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale vertice dell'esecutivo abilitato a contraddire alla domanda. La motivazione dev'essere solo corretta in questo senso. Ciò, alla stregua del seguente principio di diritto: Il limite introdotto, dalla disposizione di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 (recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la

it



contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea vocatio in ius, in luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento alla ipotesi di vocatio in ius di un Ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio (Cass. n. 8697 del 2001; in senso conforme Cass. n. 11808 del 2003; sostanzialmente conformi: Cass. n. 16031 del 2001; n. 1405 del 2003; n. 4755 del 2003). Questo orientamento - contraddetto isolatamente da Cass. n. 6917 del 2005 - sembra, infatti, avere ricevuto l'avallo di Cass. sez. un. n. 3117 del 2006, che solo con riferimento alla peculiarità propria della materia delle opposizioni a sanzioni amministrative ha reputato di seguire la tesi più rigorosa. Ora, nel caso di specie l'Avvocatura dello Stato, quale patrocinatore del Ministero convenuto, avrebbe potuto richiedere l'applicazione della norma della L. n. 260 del 1958, art. 4 mentre, invece, ha ritenuto di prospettare una vera e propria questione di legittimazione sostanziale che non ha alcun fondamento alla stregua del principio di diritto sopra ricordato. Anche la sentenza impugnata si è posta nella stessa direzione. L'errore va corretto in questa sede nel senso che il Ministero qui ricorrente deve sostanzialmente ritenersi evocato come articolazione del Governo della Repubblica, con correzione della motivazione della sentenza impugnata>>; da ultimo, **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 403**, che ravvisata l'inammissibilità del motivo di ricorso ha peraltro osservato: <<La relativa problematica è stata ampiamente affrontata e risolta in tal senso da numerosissime sentenze ed ordinanze di questa Corte, ritenendosi tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo Stato italiano. In particolare, una volta individuato come unico legittimato passivo lo Stato Italiano, si è affermato, soprattutto a partire dalle sentenze gemelle n. 10813, 10814, 10815 e 10816, che la difesa dei Ministeri coinvolti dall'azione degli specializzandi, là dove si articola nella deduzione che essa doveva esercitarsi contro la Presidenza del Consiglio, quale azione diretta a far valere l'inadempimento dello Stato, evidenzia semplicemente una situazione nella quale l'essere stata proposta la domanda contro il Ministero vede quest'ultimo legittimato quale articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale vertice dell'esecutivo abilitato a contraddire alla domanda, in quanto rivolta a tutelare una pretesa contro lo Stato. Nelle dette sentenze è stato altresì precisato che il limite introdotto, dalla disposizione di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 (recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale

it



l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea vocatio in ius, in luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento alla ipotesi di vocatio in ius di un Ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio. Di conseguenza, stante il carattere unitario della personalità giuridica dello Stato, l'eventuale proposizione della domanda contro un Ministero diverso da quello effettivamente "competente" - e quindi, nella specie, in luogo della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vertice dell'Esecutivo ed unica abilitata a rispondere delle pretese per l'inadempimento dello Stato nel suo complesso considerato - non comporta una questione di legittimazione in senso proprio ma soltanto la rimessione in termini per la rinotificazione dell'atto introduttivo nei confronti della articolazione statutale correttamente indicata: sicché, ove, invece, prendano posizione sul merito della domanda, anche i Ministeri, benché erroneamente citati, devono intendersi come evocati quali articolazioni del Governo della Repubblica. p.5. Tale impostazione è stata costantemente confermata da numerosissime successive pronunce, alla stregua del seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di vocatio in ius del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allorché l'Avvocatura dello Stato, pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 - non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini" (Cass. n. 16104 del 2013; in senso conforme, fra l'altro, Cass. nn. 6029, 5230, 19357, 10613, 16351 del 2015, nonché Cass. nn. 765 e 2591 del 2016)>>.

9.

L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalle convenute è fondata, posto che:

- con riferimento allo specifico caso concreto (medico ammesso al corso di specializzazione fra il 1983 ed il 1991: di altra questione si è invece occupata **Cass., sez. un., ord. interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581**, che neppure ha trattato il tema della prescrizione) opera, *ratione temporis*, la

it



prescrizione decennale e non quella quinquennale come prevista, con richiamo all'art. 2947 c.c., dall'art. 4, l. 12 novembre 2011, n. 183 (cfr., fra le altre, **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 400; Cass., sez. I, 28 maggio 2015, n. 11034; Cass., sez. III, 31 marzo 2015, n. 6469; Cass., sez. VI-3, ord. 20 marzo 2014, n. 6606**: <<5.1. a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; tra le altre: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868; Cass. 11 novembre 2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917); 5.2. in merito a detta situazione, poi, nessun rilievo ha la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - se non altro perché si tratta di norma che, in difetto di espressa previsione, può spiegare la sua efficacia esclusivamente rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1 gennaio 2012 (Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850)>>);

- **dies a quo** è il **27 ottobre 1999**, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei medici ammessi a corso di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991. Sul punto, cfr., fra le altre **Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 400; Cass., sez. I, 28 maggio 2015, n. 11034; Cass., sez. VI-3, ord. 20 marzo 2014, n. 6606**: <<Ritiene, infine, il Collegio opportuno enunciare anche ai fini dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1, il principio di diritto più su ricordato - constando essere rimasta del tutto isolata una sola pronuncia in contrario avviso della sezione lavoro di questa Corte (Cass. 15 aprile 2013, n. 9071), a fronte delle almeno altre centosettantasei sopra

it



ricordate - e che per comodità qui si ritrascrive: a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle difettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11>>);

- nel caso di specie la domanda giudiziale è stata proposta con citazione notificata a novembre - dicembre 2013 e dunque **ben oltre il decennio** a decorrere dal 27 ottobre 1999;

- se è vero che nel 2001 l'attrice (con altri) aveva proposto per la medesima questione un **ricorso al TAR Emilia – Romagna** (procedimento n. 1676/01 reg. ric.; non è noto il tenore letterale del ricorso, ma v., con riferimento all'assetto normativo anteriore alla legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha concentrato presso il giudice amministrativo la tutela risarcitoria con la demolitoria, **Cass., sez. un., 3 dicembre 2014, n. 25572**), anche a voler considerare l'**effetto interruttivo della notifica del ricorso** alle parti qui convenute (dal decreto TAR Emilia – Romagna depositato il 18 agosto 2010 si desume che il ricorso era stato depositato il 3 dicembre 2001), effetto determinato *ex art. 2945, 2° co., c.c.* (con riferimento all'art. 2943, 1° co., c.c.), in assenza di altro successivo atto interruttivo la **prescrizione era già maturata prima dell'introduzione del presente giudizio**: il procedimento giurisdizionale davanti al TAR si era infatti concluso con il decreto di **perenzione del ricorso** (v. il già citato decreto TAR Emilia – Romagna depositato il 18 agosto 2010) e cioè con la semplice dichiarazione di estinzione del processo per mancanza di impulso di parte (sulla natura della pronuncia di perenzione, cfr. **TAR Lazio, sez. Latina, 29 aprile 2005, n. 413**), fatto cui consegue l'applicazione dell'art. 2945, 3° co., c.c.;

- con l'estinzione del processo davanti al TAR è venuto meno il permanere dell'effetto interruttivo (previsto invece dall'art. 2945, 2° co., c.c.: *<<Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio>>*), poiché quel giudizio non era stato definito da una sentenza o comunque da

it



un provvedimento (su questioni di merito o anche solo processuali: cfr. **Cass, sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516**; per l'ipotesi di sentenza non definitiva, **Cass., sez. II, 3 novembre 2014, n. 23364**) idoneo ad acquistare efficacia di giudicato (cfr. **Cass., sez. I, 11 aprile 2016, n. 7076**);

- a norma dell'art. 2945, 3° co., c.c., infatti, <<se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo>> (cfr., tra le tante, **Cass, sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516**, la quale ricorda che l'unica eccezione all'ulteriore effetto, di natura sospensiva, previsto dall'art. 2943, 2° co., c.c., <<è costituita dall'estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della stessa parte; che, comunque, fa salvo l'effetto interruttivo istantaneo>>; **Cass., sez. I, 23 novembre 2015, n. 23867**, per l'ipotesi di rinuncia alla domanda cui segue una sentenza di cessazione della materia del contendere; **Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1759** con riferimento al processo esecutivo; **Cass., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25126**; **Cass., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8720**; **Cass., sez. lav., 7 agosto 2003, n. 11919**; **Cass., sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11318**; tra le pronunce più risalenti v, fra le tante, **Cass., 5 marzo 1982, n. 1377**; **Cass., 9 aprile 1973, n. 103**);

- nel caso di specie, secondo quanto previsto dall'art. 2945, 3° co., c.c. il nuovo periodo di prescrizione è cominciato a **decorrere dal 2001** (e non dal 2010);

- deve allora concludersi nel senso che la **prescrizione decennale era maturata nel 2011**.

10.

Accolta l'eccezione di prescrizione, la domanda di condanna proposta dall'attrice va respinta.

11.

Attese le peculiarità del caso di specie e delle questioni in diritto, e considerato un difforme precedente di questo tribunale (v. la sentenza citata dall'attrice), si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** la domanda proposta dall'attrice;
- **dichiara** interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Bologna, 1 febbraio 2017

Il giudice
Antonio Costanzo

sentenza pubblicata il **14 marzo 2017** con **n. 479**

